



**CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

Oggetto

**SEZIONE LAVORO**

[Empty box]

**ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE BOLLO - ESENTE DIRITTI**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 14720/2016

- Dott. GIUSEPPE BRONZINI - Presidente - Cron. 10964
- Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI - Consigliere - Rep.
- Dott. MATILDE LORITO - Consigliere - Ud. 30/01/2018
- Dott. ANTONELLA PAGETTA - Consigliere - CC
- Dott. VALERIA PICCONE - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso 14720-2016 proposto da:

(omissis) , elettivamente domiciliato in  
 (omissis) , presso lo studio  
 dell'avvocato (omissis) , che lo rappresenta e  
 difende unitamente all'avvocato (omissis) , giusta  
 delega in atti;

*f*

**- ricorrente -**

**contro**

2018


383

(omissis) S.P.A., in persona del legale  
 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata  
 in (omissis) , presso lo studio  
 dell'avvocato (omissis) , che la rappresenta e  
 difende unitamente all'avvocato (omissis) ,

giusta delega in atti;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 357/2015 della CORTE D'APPELLO  
di TRIESTE, depositata il 10/03/2016 R.G.N. 42/2015.





Camera di consiglio del 30 gennaio 2018 - n. 30 del ruolo  
Presidente: Bronzini - Relatore: Piccone

RG. 14720/2016

### RILEVATO

**che** con sentenza in data 19 novembre 2015, la Corte di Appello di Trieste ha confermato la sentenza del locale Tribunale che aveva respinto la domanda proposta da (omissis) nei confronti della (omissis) S.p.A., volta ad ottenere la propria reintegra nel posto di lavoro ed il risarcimento del danno subito oltre alle retribuzioni non corrisposte, previa dichiarazione di nullità o illegittimità del licenziamento intimatogli e revoca delle sanzioni disciplinari irrogategli (procedimenti nn. 202/2007; 2/2008; 73/2008; 107/2008; 108/2008);

**che** avverso tale sentenza (omissis) ha proposto ricorso affidato ad un motivo, corredato da memoria cui ha opposto difese l'intimata con controricorso corredato da memoria;

### CONSIDERATO

**che** con l'unico motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 43 n. 3 e 45 n. 11 del R.D. n. 148 del 1931, nonché dell'art. 2119 cod. civ., per aver la Corte territoriale ritenuto configurabile l'ipotesi dell'atto di grave insubordinazione, idoneo a determinare la destituzione ai sensi dell'art. 45, n. 11 del R.D. n. 148 del 1931, in luogo della più tenue fattispecie delle "minacce od ingiurie gravi verso i superiori o altre mancanze congeneri" in ordine alle quali è prevista una sanzione conservativa dall'art. 43 del medesimo decreto, pur escludendo la recidiva (applicata in primo grado) e reputando irrilevante l'intervenuta condanna penale in relazione ai fatti intimidatori da lui posti in essere in danno di un superiore in data 11 settembre 2008;

**che**, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, il vizio di violazione di norme di diritto consiste nella deduzione di un'erronea cognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie normativa astratta e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa l'allegazione di una errata ricostruzione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all'esatta interpretazione della norma ed inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l'aspetto del vizio di motivazione;

**che** il *discrimen* tra l'una e l'altra ipotesi è segnato dal fatto che solo quest'ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa ( cfr. Cass n 7394 del 2010; Cass. n 14468 del 2015) ;

**che**, con particolare riguardo al licenziamento, questa Corte ha, poi, affermato che la giusta causa costituisce una nozione che la legge configura con una disposizione ascrivibile alla tipologie delle cosiddette clausole generali, elastiche, che richiede di essere specificata in sede interpretativa, mediante la valorizzazione sia di fattori esterni, relativi alla coscienza generale, sia di principi che la stessa disposizione tacitamente richiama (in questi termini, *ex plurimis*, Cass. 5 maggio 2016, n. 9062);

**che** tali specificazioni del parametro normativo hanno natura giuridica e la loro disapplicazione è deducibile in sede di legittimità come violazione di legge, mentre

l'accertamento della concreta ricorrenza , nel fatto dedotto in giudizio , degli elementi che integrano il parametro normativo e le sue specificazioni , e della loro concreta attitudine a costituire giusta causa di licenziamento, si pone sul diverso piano del giudizio di fatto, demandato al giudice di merito ( *ex multis*, Cass 2 marzo 2011, n. 5095);

**che** il ricorrente, nella specie , deduce il vizio di falsa applicazione per erronea affermazione della ricorrenza della giusta causa, sul rilievo della necessità di una corretta qualificazione dei fatti posti a fondamento del licenziamento intimato e ritiene, quindi, che debba essere censurata l'operazione di sussunzione tesa ad inquadrare tali fatti nell'istituto giuridico della giusta causa;

**che**, tuttavia, nel far ciò, parte ricorrente formula censure alla ricostruzione dei fatti operata dalla Corte, che mirano ad una rivalutazione dei fatti stessi diversa;

**che**, in particolare, il ricorrente suggerisce una diversa valutazione del rilievo e della gravità del fatto ascrittogli, deducendo che l'aver tenuto una condotta aggressiva nei confronti del proprio superiore, invitandolo a "*non rompere*" (con i controlli) e dicendogli di essere a conoscenza del luogo in cui abita, in un contesto nel quale è insito un certo grado di violenza, non poteva essere ricondotto nell'ambito della insubordinazione ma avrebbe dovuto essere sussunto nelle minacce ad un superiore;

**che** si tratta pertanto di doglianze che esulano dall'ambito del vizio di cui all'art 360 n 3 cpc poiché attengono alla interpretazione e valutazione dei fatti che per le sentenze pubblicate, come in quella in esame, dopo l'11 settembre del 2012 è soggetta, quanto all'anomalia motivazionale, l'art. 360 c.p.c., n. 5, nella formulazione introdotta con il D.L. n. 83 del 2012, conv. con L. n. 134 del 2012;

**che** anche prima della riformulazione dell'art. 360 c.p.c., n. 5, costituiva consolidato insegnamento che fosse sempre vietato invocare in sede di legittimità un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme rispetto a quello preteso dalla parte, perché non ha la Corte di cassazione il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, essendo la valutazione degli elementi probatori attività istituzionalmente riservata al giudice di merito (*ex plurimis*, v. Cass. 17 novembre 2005, n. 23286; Cass. 18 maggio 2006, n. 11670; Cass. 9 agosto 2007, n. 17477; Cass. 23 dicembre 2009, n. 27162; Cass. 6 marzo 2008, n. 6064; Cass. sez. un., 21 dicembre 2009, n. 26825; Cass. 26 marzo 2010, n. 7394; Cass. 18 marzo 2011, n. 6288; Cass. 16 dicembre 2011, n. 27197);

**che**, pertanto, non può essere invocata una lettura delle risultanze probatorie difforme rispetto a quella operata dalla Corte territoriale, essendo la valutazione di tali risultanze - al pari della scelta di quelle, tra esse, ritenute più idonee a sorreggere la motivazione - un tipico apprezzamento di fatto, riservato in via esclusiva al giudice del merito; (per tutte: Cass. 20 aprile 2012, n. 6260);

**che** nel sistema, l'intervento di modifica dell'art. 360 c.p.c., n. 5, come recentemente interpretato dalle Sezioni Unite di questa Corte, comporta un'ulteriore sensibile restrizione dell'ambito di controllo, in sede di legittimità, sulla motivazione di fatto, essendosi avuta (Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053) la riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato sulla motivazione in sede di giudizio di legittimità, per cui l'anomalia motivazionale denunciabile in questa sede è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all'esistenza della motivazione in se, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di sufficienza, nella mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili, nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile;

**che**, quindi, l'aver ritenuto la Corte territoriale la particolare gravità dell'atteggiamento intimidatorio del ricorrente, in quanto peraltro volto a far cessare i controlli nei propri confronti e, quindi, i rilievi disciplinari, in modo da sottrarsi al

potere organizzativo, gerarchico e disciplinare del datore di lavoro, in quanto, cioè, diretto alla grave insubordinazione, non appare censurabile in sede di legittimità, non essendo consentito a questa Corte offrire una diversa valutazione di merito circa la stessa gravità del fatto ascritto in quanto idoneo ad inficiare irrimediabilmente il vincolo fiduciario ed essendo, comunque, la motivazione perfettamente in linea con la giurisprudenza di legittimità;

**che**, pertanto, non può essere ritenuta in questa sede invocabile la più tenue figura delle minacce nei confronti di un superiore proprio alla luce dell'adeguata motivazione dei giudici di merito, del tutto immune da vizi logici, che ha ritenuto particolarmente grave la negazione del potere gerarchico e l'intenzione del ricorrente di contestare il potere stesso ed il proprio corrispondente dovere di obbedire;

**che**, in particolare, i giudici di merito, oltre a valutare la gravità del fatto in relazione a tutti gli elementi del caso concreto (portata oggettiva e soggettiva dei medesimi, circostanze nelle quali sono stati commessi e intensità dell'elemento intenzionale, conformemente a quanto affermato, fra le altre, da Cass. 5 luglio 2016, n. 13676) hanno altresì accertato la proporzionalità tra tali fatti e la massima sanzione inflitta, sottolineando la riconducibilità del grave comportamento intimidatorio nella insubordinazione di cui all'art. 45 n. 11 del RD n. 148 del 1931 e valorizzando i pregressi precedenti, tutti aspetti idonei a far venir meno irrimediabilmente la fiducia del datore di lavoro, giustificando l'irrogazione della massima sanzione disciplinare;

**che**, quindi, il ricorso deve essere respinto;

**che** si tratta, come è evidente, di doglianze che esulano dall'ambito del vizio di cui all'art 360 n 3 cpc poiché attengono alla interpretazione e valutazione dei fatti che per le sentenze pubblicate, come in quella in esame, dopo l'11 settembre del 2012 è soggetta, quanto all'anomalia motivazionale, l'art. 360 c.p.c., n. 5, nella formulazione introdotta con il D.L. n. 83 del 2012, conv. con L. n. 134 del 2012;

**che**, in ogni caso, la censura proposta si risolve in un tentativo di elusione della modifica legislativa dell'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. per il tramite della violazione di legge,

**che**, quindi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

**che** le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo;

**che** sussistono i presupposti di cui all'art. 13, Co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, co. 17, I. n. 228 del 2012;


### P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna parte ricorrente alla rifusione, in favore della parte contro ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4500,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura 15% ed accessori secondo legge. Ai sensi dell'art. 13, cc. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso nella Adunanza camerale del 30 gennaio 2018

Il Presidente

(Giuseppe Bronzini)



Il Funzionario Giudiziario  
Dott.ssa Donatella COLETTA  
Depositato in Cancelleria



- 8 MAG. 2018

oggi, .....

Il Funzionario Giudiziario  
Dott.ssa Donatella COLETTA